

STATUTO DEL CONSORZIO DELL'OLIO TOSCANO



Viale Fratelli Rosselli, 20
50123 Firenze
Tel. 055/3245732
e-mail: info@oliotoscanoigp.it
sito: www.oliotoscanoigp.it



TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL CONSORZIO

CAPO I - DELLA DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, FUNZIONI E SCOPI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

- 1) È costituito, tra gli operatori della Filiera Grassi (Oli) sottoposti al sistema dei controlli per la denominazione Toscano igp, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile e seguenti, il Consorzio volontario denominato “CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TOSCANO INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA”. Per l'identificazione del Consorzio potrà inoltre essere utilizzato il nome abbreviato: “CONSORZIO DELL'OLIO TOSCANO”.
- 2) La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.
- 3) Il Consorzio ha la sua sede legale in Firenze.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili.

Il Consorzio ha per oggetto, nel rispetto della normativa vigente:

- a) la tutela dell'olio extra vergine di oliva con la Denominazione Toscano, anche nelle traduzioni in lingue straniere, nei termini geografici in qualsiasi forma, ai sensi dell'art.13 del Regolamento (CE) n.510/2006 ed altra normativa in materia;
- b) la vigilanza sulla produzione e sul commercio dell'olio extra vergine di oliva con la Denominazione Toscano, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- c) la valorizzazione della produzione dell'olio extra vergine di oliva con la Denominazione Toscano;
- d) la promozione, diffusione e conoscenza del marchio collettivo utilizzato per l'olio extra vergine di oliva con la Denominazione Toscano;
- e) la promozione del consumo dell'olio extra vergine di oliva con la Denominazione Toscano in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, intesa a valorizzare l'olio extra vergine di oliva Toscano e ad accrescerne l'immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione ad associazioni o ad organizzazioni consortili.



ARTICOLO 3

FUNZIONI

Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento dell'oggetto consortile il Consorzio può esercitare tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali dell'olio extra vergine di oliva Toscano I.G.P. ed in particolare può:

- a) Svolgere compiti consultivi e propositivi relativi all'olio extra vergine di oliva a denominazione "TOSCANO";
- b) Definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione "TOSCANO" in termini di caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato.
- c) Essere detentore del marchio collettivo e di eventuali altri contrassegni consortili che concede in uso a chi ne abbia diritto.
- d) Promuovere eventuali modifiche del Disciplinare di Produzione dell'olio extra vergine di oliva TOSCANO IGP, riconosciuta con Reg. (CE) 644 del 20 Marzo 1998, anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l'immagine e il consumo. Tali modifiche dovranno essere trasmesse al Mi.P.A.A.F. che a seguito di approfondito esame le sottoporrà all'esame dell'Unione Europea.
- e) Svolgere azione di tutela, vigilanza e salvaguardia della denominazione "TOSCANO" in ogni fase della filiera;
- f) Avvalersi di agenti vigilatori propri;
- g) Vigilare affinché prodotti simili con false indicazioni sull'origine, sulla specie, sulla natura, sulle qualità specifiche del prodotto non ingenerino confusione nei consumatori o non rechino danno alla denominazione "TOSCANO";
- h) Esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia dell'olio extra vergine di oliva a denominazione "TOSCANO" e dei suoi marchi, costituendosi avanti a qualsiasi giudice o autorità quale portatore degli interessi dei Consorziati;
- i) Promuovere, partecipare o aderire su delibera del Consiglio di Amministrazione a Enti e Istituzioni che si propongano il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio tra cui, in particolare, la promozione e la valorizzazione degli oli extra vergini di oliva.
- j) Promuovere direttamente come pure partecipare a iniziative promozionali a favore dell'olio extra vergine di oliva a denominazione "TOSCANO" sia pubbliche che private e partecipare a iniziative promozionali per gli oli extra vergini di oliva e per altri prodotti agroalimentari di qualità.
- k) Promuovere la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine d'oliva a denominazione "TOSCANO".
- l) Fornire ai consorziati l'assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria e attuativa delle procedure di certificazione delle produzioni tutelate.
- m) Promuovere azioni di valorizzazione e di tutela del patrimonio varietale dell'olivo, nonché degli oliveti esistenti in Toscana, anche al fine di salvaguardare l'aspetto paesaggistico ed ambientale del territorio.
- n) Promuovere e partecipare a studi ed iniziative atte a migliorare ed incrementare la produzione di



olio extra vergine di oliva a denominazione “TOSCANO” facilitando ed incoraggiando la diffusione dell’olivicoltura, anche con sistemi eco-compatibili e promuovendo corsi per olivicoltori e tecnici del settore.

ARTICOLO 4

FINALITA' OPERATIVE

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consorzio può provvedere fra l’altro a:

- a) Proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico dell’olio extra vergine di oliva con la Denominazione Toscano, per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;
- b) Fornire ai consorziati assistenza e informazioni sul piano legale, organizzativo, tecnico e scientifico anche al fine di affermare la qualità e l’immagine dell’olio oggetto di tutela;
- c) Promuovere ed attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione, fornendo all’uopo la propria collaborazione anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici;
- d) Favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare l’olio extra vergine di oliva con la Denominazione Toscano e ad accrescerne la notorietà, l’immagine, la rinomanza, la diffusione, il consumo in Italia e all’estero;
- e) Segnalare al Ministero delle Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali l’organismo di controllo autorizzato ai sensi dell’Art.14, comma 11, Legge 526/1999 a svolgere l’attività di controllo di cui all’Art. 10 del Regolamento CE n.510/06.
- f) Svolgere ogni attività derivata da eventuali incarichi delle autorità competenti in materia di denominazione di origine.
- g) Esercitare, nell’ambito della vigilanza sulla produzione e sul commercio dell’olio extra vergine di oliva con la denominazione Toscano, tutte le azioni – anche giudiziarie – finalizzate alla rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, dei marchi, nonché alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi della Denominazione, del Consorzio e/o dei Consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
- h) Il Consorzio, nell’esplicazione dei compiti e nel perseguimento dei fini consortili, è legittimato a porre in essere tutti gli atti e a concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili e, comunque, direttamente o indirettamente connessi all’attività consortile.

CAPO II - DELLE QUALITA' E CARATTERISTICHE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA



ARTICOLO 5

- 1) Le caratteristiche dell'olio extra vergine di oliva a denominazione TOSCANO sono definite nel disciplinare di produzione;
- 2) Tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare di Produzione dell'olio extra vergine di oliva Toscano I.G.P., si intendono recepite nel presente Statuto;
- 3) Pertanto ogni eventuale infrazione alle prescrizioni del Disciplinare di Produzione costituisce anche infrazione alle norme del presente Statuto.

CAPO III - DEL MARCHIO

ARTICOLO 6

- 1) Il Consorzio istituisce, eventualmente, un marchio collettivo, che identifica il prodotto, con delibera dell'Assemblea dei consorziati, il cui uso è garantito a tutti i produttori interessati al sistema di controllo della produzione medesima ai sensi della Legge n. 526 del 21 Dicembre 1999 Articolo 14 Comma 16;
- 2) L'utilizzo del marchio è disciplinato da specifico regolamento di uso approvato dall'Assemblea;

ARTICOLO 7

I Consorziati sono tenuti a segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione dei diritti inerenti all'uso della Denominazione e del marchio collettivo al fine di renderne possibile l'intervento con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti.

TITOLO 2 - DEGLI ASSOCIATI

CAPO I - DELL'AMMISSIONE AL CONSORZIO

ARTICOLO 8

- 1) Possono essere ammessi a far parte del Consorzio:
 - ✓ **Olivicoltori: gli imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 2135 del C.C. conduttori di oliveti posti entro i confini amministrativi della Regione Toscana che producono o che intendono produrre olive destinate alla produzione di olio extra vergine d'oliva con la denominazione "Toscano";**
 - ✓ **Molitori: i titolari di impianti di molitura posti entro i confini amministrativi della regione e autorizzati alla lavorazione delle olive per la produzione dell'olio extra vergine di oliva con la denominazione "Toscano";**
 - ✓ **Imbottigliatori: i titolari di impianti di confezionamento e/o di stoccaggio posti entro i confini amministrativi della Regione Toscana nei quali venga confezionato e/o stoccato l'olio extra vergine di oliva con la denominazione "Toscano";**
- 2) L'ammissione al Consorzio, dei soggetti in possesso dei requisiti, ha effetto dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed avviene a seguito di domanda degli interessati



che dovrà essere opportunamente compilata in apposita modulistica e corredata dal versamento della quota di iscrizione;

- 3) In caso di subentro, ivi compresa la successione, nella conduzione di un'azienda il cui cessato conduttore era consorziato del Consorzio, il Consiglio delibera sulla domanda presentata dal subentrante. L'accettazione della domanda comporta per il subentrante il mantenimento dei diritti/doveri maturati dal precedente titolare.
- 4) Le domande di ammissione a consorziato dovranno essere esaminate nella prima convocazione utile del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

- 1) Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione per ogni singola categoria di consorziato.
- 2) Tutti i Consorziati all'atto dell'ammissione al Consorzio devono aver pagato la quota di iscrizione.
- 3) L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una richiesta di recesso del consorziato ai sensi del successivo articolo 15.
- 4) Ogni Consorziato o membro di organo consortile deve comunicare per iscritto al Presidente del Consorzio il proprio domicilio e le eventuali variazioni. In mancanza e comunque in caso di irreperibilità, il domicilio si intende eletto presso la sede del Consorzio.

CAPO II - DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 10

- 1) Il Consorziato, oltre al pagamento della quota di iscrizione, è tenuto al versamento di un contributo associativo annuo il cui importo sarà determinato, con deliberazione dell'assemblea, tenuto conto della normativa vigente, sulla base di fasce definite nel Regolamento Interno.

CAPO III - DEI DOVERI DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 11

- 1) I Consorziati sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- 2) I Consorziati sono tenuti a comunicare al Consorzio, su richiesta dello stesso, tutti i dati e le notizie circa le caratteristiche dell'azienda e le quantità di olive e di olio prodotto o lavorato.
- 3) I Consorziati devono prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;
- 4) I Consorziati devono prestare all'Organismo di Controllo autorizzato ogni collaborazione per l'effettuazione dei controlli necessari per certificare la conformità al Disciplinare di Produzione per la denominazione Toscano;



- 5) Il Consorziato è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e degli altri consorziati o comunque suscettibili di recare danno al prestigio ed all'immagine della Denominazione.

CAPO IV - DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI

ARTICOLO 12

- 1) I consorziati devono assoggettarsi a tutte le verifiche deliberate dagli organi del Consorzio.
- 2) Le verifiche effettuate dal Consorzio sull'adempimento da parte del Consorziato delle disposizioni di legge e di quelle dello Statuto e dei regolamenti consortili si estendono a tutte le fasi del ciclo produttivo e di commercializzazione.
- 3) I Consorziati dovranno consentire la visita ai loro impianti aziendali (oleifici, impianti di imbottigliamento, fondi agricoli) ed ad ogni altro luogo connesso con la produzione, trasformazione delle olive e vendita del prodotto.
- 4) I consorziati dovranno permettere inoltre agli incaricati del Consorzio, in qualsiasi momento, di prendere visione dei registri di carico e scarico, registri partitari, denunce di produzione, bollette di accompagnamento ed ogni altro documento che possa risultare utile alle verifiche necessarie al rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

ARTICOLO 13

Il Consorziato che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, o violi le disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare di Produzione e dei regolamenti del Consorzio, o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del Consorzio e agli altri associati è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle sanzioni, oltre a quelle previste dalla legge vigente, stabilite dalle disposizioni contenute nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 14

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del Consorziato, è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'invito a presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione provvede in merito con atto motivato, comunicando la propria decisione al Consorziato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data della delibera.
- 3) L'esame delle decisioni del Consiglio di Amministrazione può essere deferito su istanza di parte, al Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 27.



CAPO V - DEL RECESSO

ARTICOLO 15

Il consorziato che intenda recedere deve presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della richiesta di cancellazione.

I Consorziati sono comunque esclusi dal Consorzio nel caso di decesso o cessazione definitiva dell'attività relativa alla produzione o estrazione delle olive o al confezionamento dell'olio.

Il consorziato resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del Consorzio prima della data del recesso, ivi compreso il versamento del contributo annuale che non è frazionabile;

Il consorziato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione che verrà acquisita al fondo consortile, ad accrescimento delle quote degli altri consorziati, ai sensi dell' Art. 2609 del C.C..

TITOLO 3 - DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 16

Sono Organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) la Giunta Esecutiva ;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio Sindacale;
- 6) il Collegio Arbitrale.

CAPO II - DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 17

- 1) L'assemblea generale dei consorziati è ordinaria e straordinaria.
- 2) L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando per particolari esigenze entro e non oltre il 180° (centottantesimo) giorno dal termine dell'esercizio stesso come previsto dall'art. 2364 C.C..
- 3) L'assemblea generale straordinaria è convocata, dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi la necessità.
- 4) E' convocata inoltre l'assemblea generale, straordinaria o ordinaria, a seconda delle motivazioni che devono pervenire in forma scritta, quando ne fa richiesta un numero di consorziati rappresentanti almeno il 20% di tutti i voti;



ARTICOLO 18

- 1) Le Assemblee dei Consorziati sono composte da tutti gli iscritti in regola con i pagamenti dei contributi annuali.
- 2) Nelle ipotesi di cui al successivo articolo 19, nel rispetto dei criteri di rappresentatività previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea generale è costituita dai delegati, eletti con le modalità stabilite nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 19

- 1) Quando il numero dei consorziati del Consorzio è superiore a 3.000, l'assemblea generale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee Parziali. Ogni delegato, in Assemblea Generale, esprimerà 1(uno) voto.
- 2) Le Assemblee Parziali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e presiedute dal Presidente o da un componente il Consiglio di Amministrazione appositamente delegato.
- 3) Nel caso si tengano Assemblee Parziali, queste dovranno svolgersi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Generale dei Delegati;
- 4) Le Assemblee Parziali discutono sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea Generale del Consorzio ed eleggono i Delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale, secondo le indicazioni definite nel Regolamento Interno;
- 5) Le Assemblee Parziali possono essere convocate per categoria di socio ed eventualmente anche per aree territoriali, con la procedura di cui al successivo Articolo 20;
- 6) Le Assemblee Parziali sono valide, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei voti validi presenti e/o rappresentati (il riferimento è fatto al numero dei voti dei consorziati chiamati a costituirle). In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti dei consorziati presenti e/o rappresentati.
- 7) Ad ogni consorziato appartenente alla categoria "Olivicoltore", nel rispetto della percentuale di rappresentanza negli organi sociali prevista dalla normativa vigente, spetta un voto ed un numero aggiuntivo di voti in rapporto alla quantità di olive entrate in certificazione e/o controllate, dall'organismo di controllo autorizzato, secondo quanto previsto nel Regolamento Interno.
- 8) Ad ogni socio, appartenente alla categoria "Molitore" e "Imbottigliatore", nel rispetto della percentuale di rappresentanza negli organi sociali prevista dalla normativa vigente, spetta un voto ed un numero aggiuntivo di voti in rapporto alla quantità di olio extravergine di oliva Toscano I.G.P. controllato e/o certificato, dall'organismo di controllo autorizzato, secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- 9) Ogni consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuno Consorziato.

ARTICOLO 20

- 1) Le Assemblee Generali sono Ordinarie e Straordinarie;
- 2) Esse sono convocate almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione della prima Assemblea Parziale;
- 3) Le Assemblee Generali e Parziali sono convocate mediante:
 - a) affissione di locandine nelle sedi del Consorzio;



b) pubblicazione nel proprio sito web.

Inoltre l'affissione potrà essere effettuata anche presso le sedi delle Organizzazioni Professionali o di Categoria od ancora inviandola a mezzo di lettera ai consorziati.

4) L'avviso di convocazione, di cui al punto precedente, dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 21

- 1) L'Assemblea Generale Ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei voti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.
- 2) L'Assemblea Generale Straordinaria è valida, in prima e in seconda convocazione, quando è presente la maggioranza dei voti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti validi presenti;
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri di rappresentatività definiti dalla normativa vigente, secondo le indicazioni definite nel Regolamento Interno;
 - b) nomina i membri del Collegio Sindacale designandone il Presidente, secondo le indicazioni definite nel Regolamento Interno;
 - c) approva il Bilancio Consuntivo annuale;
 - d) delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;
 - e) delibera sui compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale;
 - f) delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo statuto;
 - g) fissa la quota di iscrizione al Consorzio;
 - h) fissa il valore del contributo annuale per categoria di consorziato e per fascia di produzione secondo quanto previsto nel Regolamento Interno
 - i) fissa la misura dei contributi dovuti dai Consorziati a fronte di servizi ricevuti dal Consorzio, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - j) determina l'ammontare di eventuali contributi straordinari per il perseguimento dello scopo sociale;
 - k) approva i Regolamenti Interni e le eventuali modifiche;
- 5) L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulle proposte di modifica al Disciplinare di Produzione e sullo scioglimento del Consorzio.
- 6) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci.
- 7) Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e, in caso di votazione segreta, sceglie due dei Consorziati presenti per l'esercizio delle funzioni di scrutatore.
- 8) Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può assolvere alla funzione di segretario dell'Assemblea.
- 9) Possono essere impugnate solo le deliberazioni dell'Assemblea Generale.



CAPO III - DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

ARTICOLO 22

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, è composto da non meno di 9 e non più di 24 membri da eleggere dall'Assemblea tra i consorziati del Consorzio;
- 2) La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare, come indicato dalla normativa vigente, le seguenti percentuali:
 - **Olivicoltori:** 66%;
 - **Molitori:** 17%;
 - **Imbottigliatori:** 17%;
- 3) Ai sensi dell'art.2 della legge 28 luglio 2016, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, predisposte e presentate ai sensi del vigente Regolamento Interno, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Le disposizioni del presente punto 3 si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.
Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista
- 4) Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme dell'Art. 2386 del Codice Civile, mantenendo comunque la rappresentatività tra le categorie individuate al comma 2 del presente articolo.
- 5) I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 23

- 1) Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.
- 2) In particolare, il Consiglio:
 - a) Convoca l'Assemblea dei Consorziati e ne predispone l'ordine del giorno.
 - b) Elegge nel proprio seno il Presidente uno o due Vice Presidenti e un Segretario il quale potrà essere scelto al di fuori dei membri del Consiglio, nel qual caso non avrà diritto al voto, e ove lo ritenga necessario, una Giunta Esecutiva definendone i poteri.
 - c) Provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo.
 - d) Approva il bilancio preventivo.
 - e) Delibera sulle domande di ammissione al Consorzio.
- 3) E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:
 - a) assumere il personale stabilendone le mansioni e l'inquadramento, conferire incarichi professionali e deliberare sulla istituzione di rapporti di collaborazione.



- b) costituire commissioni speciali a carattere consultivo allo scopo di affiancare e di coadiuvare la Presidenza e le strutture, nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà di volta in volta i relativi compensi.
- c) Delegare le proprie funzioni per determinati atti o categorie di atti ad un singolo membro del consiglio stesso ed affidare incarichi anche a tecnici ed esperti esterni al consiglio; in relazione delle funzioni delegate ed agli incarichi affidati il consiglio determinerà i compensi spettanti.
- d) Di istituire sedi operative in ambito regionale, nazionale od estere.

ARTICOLO 24

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente anziano per carica, mediante avviso da inviarsi a domicilio di ciascun Consigliere con lettera o a mezzo fax o posta elettronica o con telegramma, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 2) L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.
- 3) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
- 4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti; il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
- 6) E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del Consiglio.

ARTICOLO 25

- 1) Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'ente. A lui spetta la firma sociale. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, può comunque delegare la firma consortile, semplice o congiunta, per singoli atti o per serie di atti ad uno o più dei suoi membri, nonché al Direttore.
- 2) Il Presidente convoca e predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Presidente presiede le Assemblee Consortili e il Consiglio di Amministrazione.
- 4) Il Presidente può delegare temporaneamente tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i Vice Presidenti, separatamente o congiuntamente.
- 5) Il Vice Presidente anziano e in caso di sua assenza, o impedimento, l'altro Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
- 6) Qualora il Presidente si dimetta dalla carica, il Vice Presidente anziano, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'organo di amministrazione.



CAPO IV - DEL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 26

- 1) L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, che sarà composto da tre membri effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti. Almeno due candidati a Sindaco devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 2) Il Collegio Sindacale ha funzioni di controllo, previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello statuto e sulla normativa civilistica e fiscale.
- 3) I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 4) I Sindaci effettivi hanno diritto ad un compenso che deve essere determinato dall'Assemblea al momento della nomina.
- 5) Possono essere eletti nella carica di Sindaco anche i non Consorziati in conformità dell'art. 2397 del Codice Civile.

CAPO V - DEL COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 27

Le controversie che dovessero insorgere tra i Consorziati ovvero tra i Consorziati ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO 4 - DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO

CAPO I - DEL BILANCIO

ARTICOLO 28

- 1) Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude il 31 *Dicembre* di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto secondo le norme dettate dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione.



- 2) Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale.
- 3) Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Consorziati presso la Sede sociale nei venti giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
- 4) Eventuali avanzi o perdite di gestione, non avendo il Consorzio scopo di lucro, saranno assegnati o coperti con il Fondo Consortile.
- 5) Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima della convocazione dell'Assemblea annuale dei Consorziati e comunicato all'Assemblea stessa.

CAPO II - DEL FONDO CONSORTILE

ARTICOLO 29

Il Fondo Consortile è costituito da:

- ✓ Dalla quote di iscrizione dei Consorziati ammessi al Consorzio ai sensi del precedente Articolo 10.
- ✓ Dagli eventuali ulteriori contributi versati dai Consorziati a seguito di deliberazione assembleare di aumento del fondo consortile.
- ✓ Da componenti straordinarie non riferibili alla gestione ordinaria quali lasciti o donazioni;
- ✓ Eventuali avanzi di gestione.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo stesso e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

CAPO III - DELLE RISORSE DI GESTIONE

ARTICOLO 30

1. Per sopperire ai costi derivanti dall'attività di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale della denominazione "Toscano" il Consorzio si finanzia con:
 - a) i contributi annuali versati dai consorziati;



- b) i contributi di Enti pubblici o privati;
 - c) le quote previste al comma 15 dell'art. 14 della legge 562/99 a carico dei “produttori e degli utilizzatori” anche non aderenti al Consorzio;
 - d) i proventi derivanti da servizi resi;
 - e) gli eventuali contributi straordinari versati dai consorziati;
2. Le entrate indicate ai punti a) e c) del precedente comma 1 dovranno essere versati entro il 30 Settembre dell'esercizio a cui si riferiscono.

TITOLO 5 - DELLO SCIoglimento DEL CONSORZIO (CAPO UNICO)

ARTICOLO 31

L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio, nomina un liquidatore per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni. Il patrimonio residuo verrà utilizzato per iniziative atte alla valorizzazione dell'olio Toscano.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI (CAPO UNICO)

ARTICOLO 32

Gli atti del Consorzio, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, saranno pubblicati su periodici di informazione a sua scelta. Per le comunicazioni ai Consorziati potrà essere stampato apposito bollettino.

ARTICOLO 33

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni in materia di Consorzi.

ARTICOLO 34



*Consorzio dell'Olio
Toscano*

Viale F.lli Rosselli, 20 – 50123 Firenze

Telefono: 055 3245732 – Fax: 055 3246110

Sito Internet: www.oliotoscanoigp.it

E-mail: info@oliotoscanoigp.it

Pec: oliotoscanoigp@arubapec.it

Al fine di richiedere o mantenere il riconoscimento Ministeriale come Consorzio di Tutela per svolgere le funzioni previste dall'art. 14 della L. 21.12.1999 n° 526, tutte le modifiche al presente Statuto ed ai Regolamenti Consortili collegati saranno trasmesse, per l'approvazione, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Firenze